

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

Contratto misto di appalto per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio negli immobili di proprietà o in uso alla Città metropolitana di Firenze – CIG 756298222F – CUP B85D18000350003

VISTI:

- l'art. 1, comma 16, della Legge n. 56 del 7 Aprile 2014 il quale prevede che dal 1 gennaio 2015 la Città metropolitana subentra alla Provincia di Firenze e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali a norma dell'art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265", per le disposizioni non incompatibili con la predetta legge n. 56/2014;
- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città metropolitana che all'art. 1 prevedono che "la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze";
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 27 del 28/12/2017 di approvazione della macrostruttura organizzativa della Città metropolitana;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemiladiciannove (2019) addì venti (20) del mese di marzo, in Firenze, in una sala degli Uffici della Città metropolitana di Firenze, posti in Via Cavour n. 1, dinanzi a me Dott. Rocco Conte, Vice Segretario Vicario della Città metropolitana di Firenze, come da Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20

del 29/12/2017, autorizzato a rogare i contratti di cui l'Ente è parte, sono comparsi:

- **Ing. Gianni Paolo Cianchi**, nato a Firenze (FI) il 24/02/1965, il quale interviene ed agisce nel seguente contratto non in proprio, ma in nome e per conto della Città metropolitana di Firenze (di seguito nel presente atto "Stazione Appaltante") con sede in Via Cavour n. 1 – Firenze (C.F. 80016450480), nella sua qualità di Dirigente della Direzione "Edilizia", come da Decreto del Sindaco metropolitano n. 26 del 29/12/2017, integrato con Decreto n. 11 del 19/07/2018 in applicazione dell'art. 107 c. 3 lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché in conformità a quanto disposto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente, domiciliato per le funzioni presso la sede dell'Ente medesimo;

- **Sig. Stefano Belle'**, nato a Massa (MS) il 24/12/1959, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante dell'Impresa Appaltatrice Massa Impianti Srl con sede legale in Carrara (MS), Via Frassina 65 (CAP 54033), C.F./Partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Massa 01070440456, iscritta al n. 110551 del REA, in seguito "Appaltatore".

Detti componenti, della cui identità personale e rispettive indicate qualità io Vice Segretario Vicario rogante sono certo, premettono che:

- a) con Determinazione Dirigenziale n. 698 in data 27/04/2018, esecutiva, rettificata con Atto Dirigenziale n. 1339 del 07/06/2018 e con Atto Dirigenziale n. 2053 del 14/09/2018, la Stazione Appaltante:
 - ha stabilito di approvare gli elaborati per l'affidamento del servizio di

manutenzione ordinaria e dell'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio negli immobili di proprietà o in uso alla Città metropolitana di Firenze, dell'ammontare complessivo di € 141.904,00 IVA esclusa (€ 91.904,00 per quota fissa annuale servizio di manutenzione ordinaria, compresi € 3.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 50.000,00 per accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 50/2016);

- ha disposto di individuare il contraente con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (in seguito denominato Codice), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso determinato tramite massimo ribasso percentuale, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 c. 8 del Codice. Il ribasso ai fini dell'individuazione del miglior offerente è stato determinato dalla somma dei ribassi pesati offerti sull'importo del canone annuo (per il servizio di manutenzione ordinaria) e sul prezzario DEI ultima edizione al settembre 2018 (per i lavori di manutenzione straordinaria), al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- b) con Determinazione Dirigenziale n. 1753 del 26/10/2018 sono stati approvati i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 3, 4 e 22 ottobre 2018 e il servizio di manutenzione ordinaria e l'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio sono stati aggiudicati ai sensi dell'art. 32 c. 5 del Codice, in via non efficace, all'Impresa Massa Impianti Srl con sede legale in Carrara (MS), Via Frassinina 65 (CAP 54033); gli importi contrattuali sono articolati come

segue:

- € 69.894,20 (euro sessantanovemilaottocentonovantaquattro/20) al netto del ribasso del 25,010%, oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari a complessivi € 3.900,00 (euro tremilaseicentoventicinque/00) per il servizio di manutenzione ordinaria;
- € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) per l'accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria, al netto del ribasso del 25,010% sul Prezzario DEI Nazionale ultima edizione, oltre IVA di legge;
- c) con Determinazione Dirigenziale n. 2077 del 05/12/2018, a seguito della positiva verifica dei requisiti prescritti dal Codice e dalla L.R. n. 38/2007 e s.m.i., l'aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 1753 del 26/10/2018 è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32 c. 7 del Codice;
- d) per la suddetta gara sono state effettuate dalla Direzione responsabile della procedura di gara le forme di pubblicità previste dalla normativa di cui al Codice;
- e) la spesa sarà finanziata con fondi del bilancio della Città metropolitana di Firenze;
- f) sono stati acquisiti dalla Stazione Appaltante i certificati che attestano il permanere dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice e il DURC in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 31 c. 4 e c. 5 del D. L. 69/2013, convertito in L. 98/2013;
- g) la Stazione Appaltante ha acquisito per l'aggiudicatario la documentazione antimafia liberatoria di cui agli artt. 84 ss. del D. Lgs.

- n. 159/2011 e s.m.i. (“Codice Antimafia”) per i soggetti previsti dall’art. 85 del Codice Antimafia;
- h) il servizio di manutenzione ordinaria ha avuto inizio in data 21/12/2018;
- i) i lavori di manutenzione straordinaria hanno avuto con il primo ordinativo del Direttore dei Lavori e sottoscritto dall’Appaltatore;
- j) non risulta attiva per la Regione Toscana, nessuna convenzione da parte della Società Consip di cui all’art. 26 della L. n. 488 del 23/12/1999 e s.m., relativa al servizio;
- k) l’Appaltatore ha indicato nella dichiarazione presentata in sede di offerta e conservata in atti, di volersi avvalere del subappalto per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS3 impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, del gas e antincendio ed opere accessorie, lavorazioni non rientranti tra quelle maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa come individuate all’art. 1 c. 53 L. 190/2012; conseguentemente non indica la terna dei subappaltatori;
- l) ai sensi dell’art. 26 c. 3 del D. Lgs. n. 81/08, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), il quale, firmato dalle controparti, è da considerare allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - Responsabile del procedimento e altri soggetti della

Stazione Appaltante

Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice è, per il presente appalto, nonché Direttore Lavori (DL) per i lavori in oggetto e Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) della "Stazione Appaltante", è l'Ing. Gianni Paolo Cianchi.

Tali figure possono essere modificate con Atto dirigenziale.

ARTICOLO 3 - Oggetto del contratto e corrispettivo

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutte le prestazioni connesse al servizio di manutenzione ordinaria e all'accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei presidi antincendio negli immobili di proprietà o in uso alla Città metropolitana di Firenze secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, in particolare agli artt. 2 e 7.3.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, per l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria, determinato a corpo ai sensi di quanto previsto dell'art. 59 c. 5 bis del Codice è fissato, secondo l'offerta presentata in sede di gara, in complessivi € 69.894,20 (euro sessantanovemilaottocentonovantaquattro/20) oltre IVA ed inclusa la quota per l'attuazione dei Piani di Sicurezza pari a complessivi € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

La Città metropolitana di Firenze si riserva inoltre il diritto di affidare all'Appaltatore eventuali interventi di manutenzione straordinaria nella forma di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 del Codice. Gli interventi saranno determinati in numero e specie nell'arco temporale di durata del presente

Accordo quadro secondo le necessità specifiche della Stazione Appaltante. Il valore dell'accordo quadro è stabilito in complessivi € 50.000,00 oltre IVA nella misura di legge.

Il valore dei contratti attuativi verrà determinato applicando il ribasso offerto ai prezzi risultanti dal Prezzario DEI ultima edizione, esclusivamente dietro presentazione di un preventivo di spesa indicate i prezzi del Prezzario DEI.

Come stabilito all'art. 2 del Capitolato speciale di Appalto il valore dell'accordo quadro non costituisce per la Stazione Appaltante indicazione di corrispettivo contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l'importo massimo di interventi affidabili nel periodo di validità dell'accordo quadro. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcun vincolo e/o obbligazione della Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, costituendo l'Accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti attuativi, non predeterminati per numero e importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante nel corso della durata dell'accordo quadro in base alle necessità rilevate dall'Amministrazione. L'Appaltatore non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun contratto attuativo in nessuna misura. In sede di affidamento dei contratti attuativi dell'accordo quadro le parti non potranno in nessuna maniera apportare modifiche all'accordo quadro stesso.

I lavori che formano oggetto del presente accordo quadro sono sinteticamente indicati, fatte salve più precise indicazioni impartite dalla Direzione responsabile, nell'art. 7.3 del Capitolato Speciale che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 4 - Sede operativa

L'Appaltatore, così come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto e più precisamente dall'art. 3, ha istituito la propria sede operativa in Via Partigiani d'Italia 111, CAP 50033 Empoli (FI).

ARTICOLO 5 - Reperibilità

L'Appaltatore dovrà garantire un servizio di reperibilità e pronto intervento tramite presidio telefonico per la ricezione della richiesta di intervento, e la reperibilità dei propri tecnici in grado di intervenire tempestivamente.

Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità. Le modalità di svolgimento del servizio e le eventuali penali sono disciplinati dagli artt. 3 e 13 del Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 6 - Durata

L'appalto avrà la durata di un (1) anno a decorrere dal 21/12/2018, per il servizio di manutenzione ordinaria, e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna. Alla scadenza l'Appaltatore, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Città metropolitana non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

L'accordo quadro avrà la durata di un (1) anno a decorrere dalla data del primo Ordinativo e terminerà alla scadenza senza che la Stazione Appaltante comunichi disdetta alcuna.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di dichiarare la cessazione dell'accordo quadro anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto l'importo massimo dei lavori affidabili di cui al precedente

art. 3.

Alla scadenza dell'accordo quadro o alla cessazione dello stesso, nel caso di utilizzo dell'intera somma affidata, l'Appaltatore nel caso in cui vi siano lavori in corso, li completerà in ogni loro parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

ARTICOLO 7 - Contratti attuativi dell'accordo quadro e procedura di affidamento

Il Responsabile del Procedimento e/o il DEC provvederanno ad ordinare i singoli interventi mediante contratti attuativi ovvero richieste scritte denominate "Ordini di Lavoro" e si intendono affidati con il loro ricevimento da parte dell'Appaltatore.

I lavori saranno attivati con le modalità indicate all'art. 7.3 del Capitolato, tramite ordinativi/contratti.

Ciascun Ordine di lavoro descriverà l'intervento da eseguire e ne stabilirà l'importo, la data di inizio ed il termine massimo di completamento.

Si intendono allegati ad ogni Ordine di Lavoro specifico e sono richiamati all'interno di ciascun OdL:

- Accordo quadro;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Prezzario DEI;
- Cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
- Offerta economica;
- POS;
- DUVRI.

ARTICOLO 8 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà secondo le seguenti modalità:

per il servizio di manutenzione ordinaria:

- il 50% al termine della prima visita manutentiva, previa consegna della documentazione tecnica richiesta dal CSA all'art. 7 (Mappatura dei presidi);
- il restante 50% al termine della seconda visita manutentiva;

In merito alla manutenzione straordinaria, la fatturazione dovrà essere separata da quella della manutenzione ordinaria, ed emessa con periodicità trimestrale, o comunque concordata di volta in volta con la Città metropolitana, esclusivamente a conclusione dei lavori.

In caso di esito negativo della verifica di regolarità contributiva e retributiva dell'Appaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 30 c. 5 e c. 6 del Codice è previsto l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 30 c. 5 e c. 6 dello stesso Codice.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche indicati con nota del 18/12/2018 con l'impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale inadempimento delle proprie controparti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire medesima clausola di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le violazioni alla Legge 136/2010 e s.m. comporteranno la risoluzione del contratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore al limite di legge è soggetto alla verifica di cui al D.M. 40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le modalità di cui all'art. 106 c. 13 del Codice.

ARTICOLO 9 - Cessione contratto, subappalto, cause di risoluzione e recesso

In conformità a quanto disposto dall'art. 105 del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 dello stesso Codice.

Ai sensi dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore potrà subappaltare le attività riconducibili alla categoria OS3 impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie, del gas e antincendio ed opere accessorie, indicate nella dichiarazione del 01/10/2018, rilasciata in sede di gara e conservata agli atti del fascicolo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Si dà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- per quanto previsto all'art. 108 c.1 e c. 2 del Codice;
- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge

136/2010;

- in caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 15;
- in caso di violazione dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors);
- in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, nonché le modalità procedurali sono disciplinate e individuate nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto (in modo particolare all'art. 17) nonché nei relativi articoli del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E' fatto divieto al Appaltatore di recedere dal contratto.

ARTICOLO 10 - Recesso per sopravvenuta convenzione Consip spa

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Amministrazione ha diritto di recedere qualora il servizio manutentivo divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Concessionario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.

ARTICOLO 11 - Garanzia definitiva e responsabilità

Ai sensi dell'art. 103 c. 1, del Codice, l'Appaltatore ha costituito la garanzia fideiussoria di € 17.996,12 (usufruendo delle agevolazioni previste dall'art. 93 c. 7, dello stesso Codice) mediante polizza assicurativa n. 1366985 rilasciata dalla Compagnia Elba Assicurazioni Spa, Agenzia di K & Co. - Grosseto, emessa in Milano in data 19/12/2018, con le previsioni espresse di cui al c. 4 del predetto art. 103, documento da ritenersi allegato al presente contratto, anche se non materialmente, in quanto depositato agli atti del fascicolo. L'efficacia della garanzia, come previsto dall'art. 2 Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

L'Appaltatore assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose in conseguenza del presente appalto, lasciando indenne la Stazione Appaltante; le parti danno atto che ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto è stata presentata al RUP apposita polizza assicurativa n. 1366484 del 19/12/2018 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa, Agenzia K & CO. - Grosseto. La copertura della suddetta polizza è da intendersi vincolante, per l'Appaltatore, come previsto dall'art. 103 c. 7 del Codice.

ARTICOLO 12 - Norme regolatrici

L'Appaltatore si obbliga altresì a realizzare l'appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le

norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Direttore dell'esecuzione e dal RUP.

ARTICOLO 13 - Controversie

In caso intervengano controversie nell'esecuzione del presente contratto o connesse allo stesso, trova applicazione la parte VI, titolo I "Contenzioso" del Codice, con esclusione dell'arbitrato. Qualora non venga raggiunto un accordo, per la definizione delle controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto a carico dell'Appaltatore sono state versate alla Tesoreria della Città metropolitana di Firenze con bonifico del 18/12/2018.

Agli effetti fiscali si dichiara che il presente atto verrà assoggettato all'imposta di registro in misura fissa (ai sensi dell'art. 11, Tariffa parte prima, del T.U. approvato con DPR n. 131/1986) e all'imposta di bollo in misura forfettaria per l'importo di € 45,00 (sul contratto originale e sugli allegati non soggetti a bollo fin dall'origine). Entrambe le imposte saranno assolte mediante MUI.

L'imposta di bollo sugli allegati "A", "B", "C", "D" e "E" al presente contratto è stata assolta tramite F23.

ARTICOLO 15 - Codici di comportamento

L'Appaltatore dichiara di attenersi ai protocolli di legalità e ai Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della Città metropolitana al seguente indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente/protocolli->

[di-legalita-e-codici-di-comportamento/](#)

La violazione degli obblighi derivanti dai citati Codici di comportamento comporta la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16 - Tutela dati personali

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ARTICOLO 17 - Elenco Allegati

Allegati parte integrante:

Allegato "A" Capitolato Speciale di Appalto e Appendice;

Allegato "B" Prezzario DEI;

Allegato "C" Elenco Edifici;

Allegato "D" Offerta Economica dell'Appaltatore;

Allegato "E" Offerta Economica pesata dell'Appaltatore.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo digitale:

Quadro economico, relazione tecnica, modulo per offerta economica (Sconto su prezzario DEI) approvati con Determinazione Dirigenziale n. 698 in data 27/04/2018, esecutiva, rettificata con Atto Dirigenziale n. 1339 del 07/06/2018 e con Atto Dirigenziale n. 2053 del 14/09/2018;

POS presentato dall'Appaltatore;

polizza fideiussoria per la cauzione definitiva.

Allegati al contratto depositati agli atti e firmati in modo analogico:

DUVRI, Note Informative Città metropolitana di Firenze, Allegato – Soggetti

Terzi.

=====

Le parti, espressamente e d'accordo fra loro, esonerano me Vice Segretario Vicario rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Vice Segretario Vicario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su numero sedici (16) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.

Per la Città metropolitana di Firenze: F.to Gianni Paolo Cianchi

Per la Ditta Massa Impianti Srl: F.to Stefano Belle'

Il Vice Segretario Vicario: F.to Rocco Conte

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. l'Appaltatore dichiara di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto della clausola di cui agli articoli 8, 9, 13 e 15 del presente contratto.

Per la Ditta Massa Impianti Srl: F.to Stefano Belle'